

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3789 del 08/08/2019
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208 - LR 13/2015 - SOCIETA' VILLAPANA SPA CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI DISTILLERIA, PRODUZIONE TARTRATI, ACIDO TARTARICO E FERTILIZZANTI IN COMUNE DI FAENZA, VIA PANA 238-244 - AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, SCARICHI IDRICI E UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE - IMPIANTO SITO IN FAENZA, VIA PANA N. 238-244
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3899 del 08/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno otto AGOSTO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DLGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208. LR N. 13/2015. **SOCIETA' VILLAPANA SPA CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI DISTILLERIA, PRODUZIONE TARTRATI, ACIDO TARTARICO E FERTILIZZANTI IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA PANA 238-244. AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, SCARICHI IDRICI E UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE – IMPIANTO SITO IN FAENZA, VIA PANA N. 238-244.**

IL DIRIGENTE

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per la gestione dei rifiuti;
- la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15;

PREMESSO che a favore della Società Villapana Spa (CF./PIVA: 00081760399) con sede legale e impianto produttivo in Comune di Faenza (RA), Via Pana n. 238-244:

- a) con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1008 del 25/03/2015 veniva rilasciata l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e smi, per l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio costituiti da fanghi di depurazione, fino alla data del 31/01/2022;
- b) con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2637 del 31/08/2015 (modifica sostanziale provvedimento n. 977 del 23/03/2015) veniva adottata, ai sensi del DPR 59/2013, l'autorizzazione Unica Ambientale (AUA), comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
 - comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato (ai sensi dell'art.112 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
 - utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 99/1992)

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 16/04/2019 - assunta da ARPAE SAC con PG 62397 del 17/04/2019 (Pratica SinaDoc n. 13126/2019), con cui la Società Villapana Spa (CF./PIVA 00081760399) richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna n. 2637 del 31/08/2015 (modifica sostanziale del provvedimento n. 977 del 23/03/2015) soprarichiamati, a seguito della installazione di un nuovo impianto di essiccazione vinaccioli (E25) e di un nuovo generatore di vapore (E24), alimentato a metano, che andranno a modificare l'Allegato relativo alle emissioni in atmosfera, parte integrante dell'AUA, mantenendo invariati i restanti titoli abilitativi;

VISTA la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15 da cui si evince che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del DLgs 152/2006 e smi, art. 208, in quanto Autorizzazione Unica deve ricomprendere tutte le eventuali altre autorizzazioni settoriali necessarie all'attività;

TENUTO comunque conto che il titolo abilitativo "comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato (ai sensi dell'art.112 del D.Lgs n. 152/2006 e smi), ricompreso nell'AUA n. 2637 del 31/08/2015 (modifica sostanziale provvedimento n. 977 del 23/03/2015), **trattandosi di comunicazione**, non viene ricompreso nell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi, fermo restando che per l'attività di utilizzazione agronomica del digestato la società è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.3/2017 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 15 dicembre 2017 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di gestione rifiuti:

- *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e in particolare il Titolo I della Parte IV dello stesso decreto;*
- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 in materia di Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;*

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare Parte III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;*
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni e alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue;*
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;*
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;*
- ✓ *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;*
- ✓ *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006 recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;*

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);*
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;*
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;*
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".*
- ✓ *Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);*

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura

- ✓ *Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;*
- ✓ *Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 recante norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura;*

- ✓ *Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004, n. 2773 recante primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura, e successive modifiche ed integrazioni;*
- ✓ *Deliberazione Regionale n. 326/2019 del 04/03/2019 contenente "Disposizioni urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione".*

VISTA altresì la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, relativamente al rilascio della modifica sostanziale dell'AUA ai sensi del DPR 59/2013 emerge che:

- La Società Villapana SPA ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 16/04/2019 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 2637 del 31/08/2015 (modifica sostanziale del provvedimento n. 977 del 23/03/2015), a seguito della installazione di un nuovo impianto di essiccazione dei vinaccioli (E25) e di un nuovo generatore di vapore (E24) alimentato a metano, mantenendo invariati i restanti titoli abilitativi;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 16/04/2019 (PG 62397 del 17/04/2019) per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 con contestuale indizione della Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona (PG 64332 del 19/04/2019);
- nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione della modifica sostanziale dell'AUA:
 - parere dell'Unione della Romagna Faentina in merito alla conformità urbanistica (PG 2019/63346);
 - parere dell'Unione della Romagna Faentina in merito all'impatto acustico (PG 2019/79274);
 - Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE competente per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (PG 2019/94011);
 - Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE competente per le emissioni in atmosfera (PG 2019/124211 del 07/08/2019);
- sussistono, pertanto, gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA a favore della Società Villapana SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di distilleria, produzione tartrati, acido tartarico e fertilizzanti;

TUTTO ciò premesso e considerato, dato atto che l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e smi, in quanto Autorizzazione Unica deve ricomprendere tutte le eventuali altre autorizzazioni settoriali necessarie all'attività, si ritiene necessario procedere con il rilascio di Autorizzazione Unica che andrà a ricomprendere i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alla messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio costituiti da fanghi di depurazione (ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 99/1992);

RISPETTO agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al Dlgs n. 159/2011, per la Società interessata, si è proceduto, ai sensi dell'art. 89 del decreto stesso, in relazione al quale verranno svolti i dovuti controlli previsti dal DPR 445/00;

VISTO il nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti adottato con decisione 2014/955/UE che si applica a decorrere dal 01/06/2015;

VISTA la circolare Prot. n. 4064 del 15/03/2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "*linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti è già determinata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, con i precedenti provvedimenti autorizzativi.

L'efficacia della garanzia finanziaria in essere dovrà essere estesa alle obbligazioni derivanti dal rilascio della presente autorizzazione.

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i;

SI INFORMA che, ai sensi del DLgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

1. **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i., la Società Villapana Spa (CF./PIVA: 00081760399) con sede legale e impianto produttivo adibito ad attività di distilleria, produzione tartrati, acido tartarico e fertilizzanti, in Comune di Faenza (RA), Via Pana n. 238-244, come di seguito indicato;
2. **DI DARE ATTO** che la presente Autorizzazione Unica annulla e sostituisce i sottocitati provvedimenti autorizzativi rilasciati dalla Provincia di Ravenna alla Società Villapana Spa:
 - Provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 1008 del 25/03/2015, relativo al rilascio di autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i, in premessa richiamato;
 - Provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 2637 del 31/08/2015 (modifica sostanziale del provvedimento n. 977 del 23/03/2015), relativo all'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013, in premessa richiamato;
3. **DI VINCOLARE** la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività di distilleria, produzione tartrati, acido tartarico e fertilizzanti sopracitate, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
 - **l'Allegato A** al presente provvedimento riporta le prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio costituiti da fanghi di depurazione;
 - **l'Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento;
 - **l'Allegato C** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche;
 - **l'Allegato D** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera;
 - **l'Allegato E** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'utilizzo agronomico dei fanghi derivanti dal processo di depurazione;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro:

3b) Rispetto all'**impatto acustico**, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- gli impianti inseriti a completamento della filiera di produzione dell'olio vegetale (2^a essiccatoio per i vinaccioli e i relativi impianti correlati - ventilatore de filtro a maniche e caldaia) vengano installati all'interno di locale chiuso. Il locale dovrà essere realizzato con sistema di tamponamento e infissi di adeguate prestazioni di fonoisolamento e fono assorbimento, come indicato in relazione; il contributo sonoro della modifica non dovrà apportare aggravamento del clima acustico presente nella zona derivante dagli impianti esistenti.
- devono essere rispettate le condizioni di installazione degli impianti (tipologia, caratteristiche acustiche, posizionamento) previste in relazione;
- durante le lavorazioni e l'attivazione delle sorgenti sonore interne; gli infissi orientati ad est, sul fronte dei ricettori, dovranno essere mantenuti chiusi;
- il conferimento della vinaccia dovrà avvenire dal portone posto sul lato ovest, in posizione schermata rispetto ai ricettori;
- dovrà essere effettuata verifica fonometrica dei livelli sonori post operam, una volta a regime, nel momento di massimo disturbo, alla sorgente e ai ricettori presenti. In caso di esito non conforme alla normativa vigente, dovranno essere realizzate le dovute opere di mitigazione acustica;

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

3c) Relativamente all'utilizzazione agronomica del digestato (ai sensi dell'art.112 del D.Lgs n. 152/2006 e smi), la società è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.3/2017 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 15 dicembre 2017 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

4. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi. Costituiscono modifica sostanziale :
 - ogni modifica relativa alle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio costituiti da fanghi di depurazione;
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
5. Di fissare il termine di validità della presente autorizzazione al **31/08/2023**. Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine **almeno 180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**.
6. DI STABILIRE che entro **entro 90 giorni** dalla data di rilascio della presente Determina Dirigenziale, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, relativamente all'attività di gestione rifiuti, la Ditta è tenuta ad adeguare tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere, che dovrà essere prestata a favore di Arpae - Direzione Generale Bologna, Via Po - 40139 Bologna e con riferimento al presente atto, ovvero a presentare nuova garanzia finanziaria.
7. Presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questo Servizio Arpae della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.
8. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

9. Di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
10. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Ditta richiedente, previo assolvimento degli obblighi di legge in materia di imposta di bollo, nonché agli enti interessati per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di rispettiva competenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

Attività di messa in riserva (R13)
di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio costituiti da fanghi di depurazione

Prescrizioni:

1. I rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio ammessi alla messa in riserva (R13) sono esclusivamente i seguenti:

<i>Codice CER</i>	<i>Descrizione</i>
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

2. I fanghi sono detenuti in stoccaggio (R13), con le modalità indicate dalla Ditta nella documentazione acquisita agli atti, per una capacità massima istantanea fissata in **800 tonnellate** su di un piazzale impermeabilizzato, per poi essere avviati all'utilizzo agronomico nel rispetto del D.Lgs. n. 99/1992 e della Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 2773 del 30/12/2004 e s.m.i.
3. I fanghi devono essere separati fisicamente da altri cumuli di materiali in stoccaggio nello stesso piazzale.
4. In caso di sviluppo di fermentazioni anaerobiche incontrollate, si dovrà provvedere al trattamento con calce.
5. Le attività dovranno essere svolte in conformità ai quantitativi e alle prescrizioni contenuto nel certificato prevenzioni incendi e nel rispetto della normativa in materia di rischio di incidente rilevante, igiene e sicurezza del lavoro, scarichi idrici e emissioni in atmosfera.
6. La Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel DM 05/02/98 e s.m.i, nonché degli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i in materia di registri di carico e scarico e catasto dei rifiuti.

**Scarico, in acque superficiali, di acque reflue industriali, acque di prima pioggia
e acque reflue di dilavamento
(art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

Condizioni:

a) Le acque reflue da scaricare sono costituite da:

Scarico S1 costituito dall'unione delle seguenti acque reflue (che subiscono un trattamento in un depuratore biologico a fanghi attivi costituito da: una sezione di digestione anaerobica, un sedimentatore, flottatore, denitrificatore, ossidazione, sedimentatore finale e sistema di filtrazione a quarzite):

- acque reflue industriali derivanti dalla lavorazione delle fecce di vino e vinacce, acque di lavaggio dei macchinari utilizzati per l'estrazione dell'olio dai semi di vinacciolo;
- acque reflue industriali provenienti di lavaggio di aree esterne e dalla zona di lavaggio automezzi di proprietà;
- acque reflue di dilavamento dei piazzali ai sensi della DGR n. 286/2005, su cui sono stoccati i sottoprodotti ottenuti dalle lavorazioni;
- acque di prima pioggia ai sensi della DGR n. 286/2005, provenienti dai piazzali dello stabilimento dove avviene il transito dei mezzi e da aree a servizio dell'attività.

Scarico S2 costituito da acque reflue industriali provenienti dal raffreddamento dei processi di lavorazione e dei depositi dell'alcool, che vengono inviate al trattamento nel depuratore aziendale direttamente nella vasca di ossidazione solo in caso eventuali emergenze e della conseguente non conformità allo scarico in acque superficiali;

b) Al termine del ciclo di depurazione le acque reflue trattate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, vengono scaricate in un fosso stradale che confluisce nella Canala di Cassanigo, bacino idrografico del canale Destra Reno, nel punto di scarico effettivo **SF (scarico finale)**. Nel medesimo punto unico di scarico finale, oltre allo scarico S1, confluiscono anche lo scarico delle acque di raffreddamento **S2** e delle acque di seconda pioggia **S3**, previo passaggio ciascuno da un pozzetto ufficiale di prelevamento. Lo scarico **S6** è relativo ad acque meteoriche non contaminate.

La planimetria della rete fognaria dello stabilimento, datata 15/07/2019, viene allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente autorizzazione.

Prescrizioni

1. Gli scarichi delle acque reflue industriali, indicati con S1 e S2 devono essere conformi ai valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
2. Con cadenza almeno annuale, dovrà essere effettuata un'analisi delle acque reflue industriali per il punto di scarico **S1** su campione rappresentativo, che attesti la conformità ai limiti sopraindicati, firmato da tecnico abilitato, da conservare ed essere resa disponibile nel caso di eventuali controlli. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: BOD5 - COD - pH - Azoto Ammoniacale - Azoto Nitroso - Azoto Nitrico - Solidi Sospesi Totali - Solfati - Cloruri - Fosforo Totale - Tens MBAS - Tens non ionici etossilati - Tens cationici.
3. Con cadenza almeno annuale, dovrà essere effettuata un'analisi delle acque reflue industriali per il punto di scarico **S2** su campione rappresentativo, che attesti la conformità ai limiti sopraindicati, firmato da tecnico abilitato, da conservare ed essere resa disponibile nel caso di eventuali controlli. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH - Azoto Ammoniacale - Azoto Nitroso - Azoto Nitrico - Ferro - alluminio - Rame e Zinco. nel caso venissero aggiunti additivi a queste acque di raffreddamento, all'atto dell'autocontrollo dovrà essere dichiarato il tipo di additivo utilizzato ed allegata la relativa scheda di sicurezza.
4. I pozzetti di prelievo ai fini del controllo, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del DLgs n. 152/06 e smi, devono essere idonei al prelevamento di campioni delle acque reflue industriali (conformi alla normativa tecnica prevista in materia) Essi vanno mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi va garantita una periodica attività di manutenzione e pulizia per mantenere una costante efficienza del sistema.

5. Va effettuata periodica manutenzione agli impianti di trattamento acque reflue industriali, così come indicato dalla Norma Tecnica DIN 199 parte 2 par. 5. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzi idonei e smaltiti da ditte autorizzate. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi alle disposizioni sulla gestione dei rifiuti stabilite dalla Parte IV del DLgs n. 152/2006 e smi. La documentazione relativa alle manutenzioni eseguite va conservata a disposizione degli Organi di Vigilanza, ed eventualmente le manutenzioni annotate.
6. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, dovrà essere tempestivamente informata ARPAE Ravenna.
7. Gli scarichi non devono compromettere l'uso irriguo delle acque presenti nella rete dei canali consorziali.

**Scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali
(art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

Condizioni:

- Le acque reflue domestiche derivano dalla palazzina uffici e dai servizi igienici per addetti alla produzione;
- I sistemi di trattamento adottati prima dello scarico in acque superficiali, individuati nella planimetria della rete fognaria dello stabilimento, sono costituiti da degrassatori, fosse Imhoff e filtri batterici anaerobici;
- I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento con consistenza inferiore a 50 AE, rispettano i criteri fissati dalla Tabella B della DGR n.1053/2003 e sono dimensionati nel rispetto dei valori previsti dalla Tabella A della DGR n.1053/2003, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (4+12 AE).

Prescrizioni:

1. Gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti degrassatori, fosse Imhoff, al fine di assicurare il corretto funzionamento, devono essere periodicamente puliti e almeno una volta all'anno da Ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia, deve essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza.
2. Il pozzetto di prelevamento delle acque reflue domestiche deve essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite opportuni interventi di manutenzione.

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- La società intende realizzare un nuovo forno di essiccazione con funzionamento complementare e di soccorso al precedente (o eventualmente alternativo in caso di manutenzione o periodi di fermo), e di un generatore di vapore per la produzione dell'energia termica necessaria al processo di essiccazione (E24,E25). Il nuovo essiccatoio E25, è dotato di idonei sistemi di trattamento mediante due cicloni e filtro a tessuto;
- Non vengono modificate le restanti emissioni già autorizzate oltre alla linea di trattamento fanghi:
 - linea di trattamento fanghi per la disidratazione meccanica mediante nastropressa del digestato, dedicata alla sezione di trattamento biologico mediante digestione anaerobica (ED2);
 - linea di trattamento fanghi derivanti dell'impianto di depurazione biologica a fanghi attivi, a servizio dello stabilimento produttivo, avente potenzialità pari a 26.000 AE (ED1).
- La linea di trattamento fanghi (ED1) è composta da:
 - serbatoio di accumulo della capacità di 19 mc, nel quale confluiscono, mediante condotta chiusa, i fanghi di supero provenienti dal sedimentatore finale dell'impianto di trattamento fanghi attivi;
 - dalla pompa di sollevamento dei fanghi alla disidratazione, esterna al serbatoio;
 - dalla nastropressa per la disidratazione dei fanghi ;
 - dalla stazione di dosaggio poliettiliti ;
 - dal piazzale di accumulo del fango disidratato su platea impermeabile in cemento.

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E1 – CENTRALE TERMICA 1 A METANO E BIOGAS (IN RISERVA FREDDA)**

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	30	mg/Nmc
NOX	500	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2 – CENTRALE TERMICA 2 A METANO E BIOGAS (IN RISERVA FREDDA)

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	30	mg/Nmc
NOX	500	mg/Nmc

Il biogas da utilizzare deve avere le seguenti caratteristiche:**metano - min. 30% vol.****H₂S - max 1,5 % vol.****potere calorifico inferiore - min. 12.500 Kj/Nmc.****PUNTO DI EMISSIONE E6 – TINI PREPARAZIONE ACIDO TARTARICO - (AU)**

Portata massima	4500	Nmc/h
Altezza minima	3	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Acido Solforico	2	mg/Nmc
-----------------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E7 - ASPIRAZIONE FUMI SALDATURA OFFICINA

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E8 - MOTORI ENDOTERMICI A BIOGAS

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Temperatura	220/500	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
NOX	500	mg/Nmc
COT	150	mg/Nmc
CO	650	mg/Nmc
HCl	10	mg/Nmc
HF	2	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 5%.

Il biogas deve avere le seguenti caratteristiche:

metano - min. 30% vol.

H₂S - max 1,5 % vol.

potere calorifico inferiore - min. 12.500 Kj/Nmc.

PUNTO DI EMISSIONE E9 - CENTRALE A BIOMASSA (SNCR (DeNOx) +C+FILTRO ELETTROSTATICO A UMIDO)

Portata massima	42000	Nmc/h
Altezza minima	22	m
Temperatura	80	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc come media oraria	
NOx	280	mg/Nmc come media giornaliera	400 mg/Nmc come media oraria
COT	10	mg/Nmc come media oraria	
SOx	180	mg/Nmc come media oraria	
CO	100	mg/Nmc come media giornaliera	200 mg/Nmc come media oraria

I valori sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari all'11%.

PUNTO DI EMISSIONE E10 - ESSICCATOIO VINACCIOLI (n.2 cicloni in parallelo + F.T.) -

Portata massima	20000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	60	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	40	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E11 - VAGLIATURA VINACCIOLI – SPARTISEME (C+F.T.) -

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E21 - ESSICCATOIO ACIDO TARTARICO - C+F.T.-

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	7,25	m
Temperatura	50	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONI E22, E23 - Guardie idrauliche deposito acido cloridrico (AU) - Per tali emissioni non si indicano limiti specifici.

PUNTO DI EMISSIONE E24 – GENERATORE DI VAPORE – NUOVO -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	11,30	m
Temperatura	130	°C
Durata	4-8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E25 – ESSICCATOIO VINACCIOLI – NUOVO – (2C+F.T.)

Portata massima	18000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	55	°C
Durata	4-8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	40	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni:

1. Per i nuovi punti di emissione indicati con E24 e E25, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Decreto Legislativo n.152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli alle emissioni a partire dalla data fissata per la messa a regime per un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (circa 10 giorni. Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi, appena acquisito l'esito analitico, ad ARPAE SAC e ad ARPAE Servizio Territoriale.
2. Per la verifica del rispetto di tali limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento secondo quanto previsto dalla DGR n.2236/2009 e smi e precisamente:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi

	convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri

UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Considerata la tipologia di attività svolta dalla Società, si richiede di presentare, **entro 60 giorni** dal ricevimento della presente Autorizzazione Unica, **una relazione che dovrà contenere:**
 - verifica dell'area territoriale di interesse per le possibili ricadute odorigene, con particolare attenzione a: presenza antropica, aree residenziali, produttive, commerciali, agricole e recettori sensibili;
 - descrizione puntuale del ciclo di lavorazione, con indicazione dei materiali solidi, liquidi e gassosi trattati ed eventualmente stoccati in impianto, che possono dare luogo ad emissioni odorigene (tipologia, quantità, tempi e modalità di gestione);

- identificazione di tutte le sorgenti odorigene afferenti all'attività e la loro individuazione in planimetria con definizione di tempi e durata delle operazioni e, di conseguenza stima delle relative emissioni che si generano;
 - definizione e descrizione delle soluzioni individuate e da adottare nonché gli ulteriori accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento/riduzione delle emissioni odorigene;
 - descrizione di ulteriori misure aggiuntive, in termini di controllo e/o procedure gestionali, da implementare per la gestione della propria attività.
6. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime delle nuove emissioni **indicate con E24 ed E25, il 31/12/2019**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
7. **La Ditta è inoltre tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale competente, i periodi di funzionamento delle due centrali esistenti (E1 ed E2) attualmente in riserva fredda;**
8. Per le emissioni diffuse ED1, ED2 provenienti dalle linee di trattamento fanghi, devono essere adottati i criteri individuati nell'Autorizzazione in Via Generale, di cui alla DGR n. 995/2012, quali criteri minimi per la gestione dell'impianto con emissioni provenienti dalla linea trattamento fanghi. A tale proposito la Ditta è tenuta ad adottare le seguenti misure di contenimento:
- Per impianti fissi la conduzione del trattamento deve essere effettuata in ambiente chiuso;
 - Devono essere ridotti al minimo i tempi di disidratazione e concentrare gli interventi se effettuati con dispositivo mobile;
 - Ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta e coprire il medesimo con un telo.
9. **Il camino E9 è dotato di un Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni SMCE in grado di monitorare:**
5. Polveri totali
 6. Ossidi di azoto (NOx)
 7. Monossido di Carbonio (CO)

Tale SMCE è in grado di monitorare in continuo anche i seguenti parametri fisici e tecnologici:

- Portata Volumetrica secca
 - Ossigeno
 - Umidità
 - Pressione dei fumi
 - Temperatura
 - Carico dell'impianto come definito al punto dd) art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.
- Lo SMCE deve essere conforme a quanto previsto nell'Allegato VI del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e alla norma UNI 14181:2015.
- Le procedure seguite dall'azienda devono essere riassunte in un Manuale di Gestione dello SME e tenute a disposizione degli organi di controllo. L'elaborazione, la presentazione e la valutazione dei dati deve essere svolta secondo quanto indicato dall'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, paragrafo 5. I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi orari convalidati: i valori medi orari sono invalidati se la disponibilità dei dati elementari è inferiore al 70%. Il valore medio giornaliero si ottiene dai valori medi orari convalidati e deve essere registrato al termine di ogni giorno. Nel caso in cui la disponibilità delle medie orarie riferite al giorno sia inferiore al 70%, il valore medio giornaliero è invalidato. Il valore medio giornaliero non deve essere calcolato nel caso in cui le ore di normale funzionamento dell'impianto nel giorno siano inferiori a 6. In tali casi il valore medio è ritenuto non significativo. Se in un anno più di dieci giorni non sono considerati validi, l'Autorità competente per il controllo prescrive al gestore di assumere adeguati provvedimenti per migliorare l'affidabilità del sistema di controllo in continuo. Se il gestore prevede che le misure in continuo di uno o più inquinanti non possano essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore consecutive è tenuto ad informare tempestivamente ARPAE SAC e Servizio Territoriale a mezzo pec. Il gestore deve predisporre nel caso sopracitato delle misure discontinue del/dei parametro/i non rilevati con il sistema di monitoraggio in continuo. È possibile inoltre stimare da parametri di processo le emissioni al camino dei principali inquinanti emessi. Tale procedura di stima deve essere presentata dall'azienda ad ARPAE SAC e validata dalla stessa di concerto con ARPAE Servizio Territoriale. I valori misurati con procedure discontinue e/o stimati con algoritmi di calcolo dovranno essere archiviati e resi disponibili alle autorità competenti al controllo. Relativamente a malfunzionamenti degli analizzatori dello SMCE, nel caso in cui, a causa di problemi al sistema di misurazione, manchino misure in continuo dei parametri di processo necessari al calcolo delle concentrazioni normalizzate (% di Ossigeno, % di Vapore acqueo, ecc.) dovranno essere attuate le seguenti misurazioni:

- dopo 48 ore dovrà essere effettuata almeno 1 misura discontinua al giorno, ciascuna di durata pari a 60 minuti in sostituzione di quelle continue. Nel caso in cui, a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino misure di uno o più inquinanti, dovranno essere attuate le seguenti misurazioni;
 - per le prime 24 ore di blocco sarà sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento degli apparati di controllo della combustione in caldaia, garantendo in tale modo un regime di marcia noto e correttamente gestito;
 - dopo le prime 48 ore di blocco dovrà essere effettuata 1 misura discontinua al giorno, della durata almeno 60 minuti, per NOx non misurati, in sostituzione delle misure continue. Il Manuale di Gestione dello SME deve essere redatto secondo quanto indicato nella linea guida ISPRA 87/2012 "Guida tecnica per la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) " ed ogni modifica del manuale deve essere preventivamente comunicata. Le procedure seguite devono comprendere almeno:
 - verifiche periodiche ed automatiche di autodiagnosi del sistema;
 - calcolo dell'intervallo di confidenza delle misurazioni;
 - verifiche periodiche di calibrazione (zero e span con gas certificati) degli analizzatori;
 - verifiche periodiche di taratura del sistema di misurazione con metodi di riferimento;
 - verifiche previste dalla norma UNI EN 14181 sulla assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura (corretta installazione, test di sorveglianza annuale, ecc.). Nel Manuale di Gestione SME oltre a riportare le frequenze e le modalità di calibrazione, verifica emanutenzione degli strumenti, sono definiti i sistemi di acquisizione, archiviazione, validazione ed elaborazione dei dati, nonché le modalità operative e di comunicazione in caso di anomalie nella conduzione della centrale e in caso di avarie dei relativi SMCE.
 - Come riportato nelle Linee Guida Ispra 87/2013 si sottolinea che il Manuale SME "ha validità non superiore a 5 anni dalla sua emissione e almeno ogni 12 mesi deve essere riesaminato dal Gestore ed, eventualmente, revisionato in accordo con le pertinenti Autorità".
 - Il Gestore deve elaborare e trasmettere all'Autorità Competente e di Controllo il Manuale di Gestione dello SMCE nel quale siano indicate, oltre alle frequenze e alle modalità di calibrazione degli strumenti, anche i format di comunicazione ad ARPAE -Servizio Territoriale e ARPAE SAC di anomalie nella conduzione dell'impianto e di avarie dello SMCE. In caso di modifiche al sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, il Gestore deve provvedere a fornire all'Autorità Competente e di Controllo, il relativo aggiornamento del Manuale di Gestione dello SMCE.
9. Qualora siano presenti medi impianti di combustione esistenti così come definiti all'art.273Bis del Dlgs n.152/2006 e s.m.i, gli stessi dovranno essere adeguati secondo le tempistiche di cui all'art.273Bis, commi 5) e 6);
10. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, per l'impianto di produzione energia da biomasse (**E9**), la Ditta dovrà, per i parametri monitorati in continuo, mantenere a disposizione degli organi di controllo i tracciati dei dati rilevati. Dovranno essere annotati (o allegati) su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti, **gli autocontrolli analitici che dovranno essere effettuati con frequenza annuale, per SOx e COT.**
11. Di indicare altresì per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, per le restanti emissioni autorizzate, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti indicati con E6, E8, E10, E11, E21, E24, E25** e una metodologia semplificata per il punto E7. La Ditta è tenuta ad annotare, sullo stesso registro di cui sopra:
- **i periodi di funzionamento delle due centrali esistenti (E1, E2);**
 - **il consumo di filo per saldatura utilizzato mensilmente (emissione E7);**
 - **le manutenzioni da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati e le eventuali anomalie degli stessi, con frequenza almeno annuale.**
12. Le eventuali difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere comunicate ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale ARPAE competente, entro 24 ore dall'accertamento, tramite pec o vie brevi.

**UTILIZZO AGRONOMO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE
PRODOTTI DALL'IMPIANTO ASSERVITO ALLO STABILIMENTO.**

Condizioni:

- La Società Villapana S.p.A. svolge attività di produzione di acido tartarico ed alcool etilico, utilizzando come materie prime fecce e vinacce. Tale attività rientra nella tipologia agroindustriale, di cui all'Allegato 2 della DGR n. 2773/2004 e smi, con produzione di fango continuativa, omogeneamente distribuita nell'arco dell'anno, con punte nel periodo invernale;
- allo stabilimento produttivo è asservito un depuratore aziendale costituito da una sezione di digestione anaerobica, sedimentazione, flottazione, denitrificazione, ossidazione, sedimentazione finale e sistema di filtrazione a quarzite. In particolare:
 - **digestione anaerobica in mesofilia:** tutti i reflui confluiscono in un polmone della capacità di 250 m³ e con una pompa centrifuga distribuiti in 3 digestori della capacità totale di 14.500 m³. Il tempo di ritenzione varia dai 18 ai 30 giorni;
 - **decantazione:** la borlanda digerita affluisce in un decantatore, con funzione di polmone di alimentazione al flottatore per la separazione della frazione solida da avviare a disidratazione meccanica mediante nastropressatura (digestato).
 - l'acqua chiarificata in uscita dal flottatore va nella vasca di denitrificazione da 2.500 m³, in cui confluiscono anche i fanghi di ricircolo da denitrificare della sezione aerobica;
 - dopo la denitrificazione i reflui passano in una vasca di ossidazione, ove subiscono un trattamento aerobico a fanghi attivi (con potenzialità pari a 26.000 AE) e da qui nel sedimentatore finale (secondo sedimentatore), ed i fanghi vengono in parte riciclati in ossidazione;
 - i fanghi di supero, previo accumulo in un serbatoio in metallo fuori terra da 19 m³, subiscono anch'essi disidratazione meccanica tramite nastropressa, e quindi raccolti e stoccati in cumulo in un'area del piazzale impermeabilizzato di superficie pari a circa 350 m² (già utilizzata per la messa in riserva dei fanghi di depurazione da destinare all'utilizzo agronomico) con una capacità massima istantanea di 800 tonnellate. L'area è delimitata con setti mobili dalla restante parte del piazzale, che viene utilizzato per il deposito del digestato disidratato, e la movimentazione dei fanghi viene eseguita con pale meccaniche;
 - l'acqua chiarificata in uscita dal secondo sedimentatore passa attraverso filtri a quarzite ed inviata in parte allo scarico in acque superficiali ed in parte riciclata per lavaggio attrezzature;
 - i fanghi di depurazione, costituiti esclusivamente dai fanghi di supero della sezione di trattamento aerobico a fanghi attivi del depuratore aziendale, sono stabilizzati come richiesto dalla DGR n.2773/04 e smi;
 - i fanghi di depurazione da utilizzare in agricoltura ai sensi del D.Lgs n. 99/1992 derivano esclusivamente dal trattamento dei reflui interni aziendali e, in particolare, dal processo produttivo, dal dilavamento dei piazzali e dalle acque di lavaggio degli impianti produttivi e strutture;
 - La produzione di fanghi disidratati meccanicamente (nastropressa) da destinare all'utilizzo in agricoltura viene stimata in circa 800 t/anno, con un contenuto di sostanza secca di circa il 25% corrispondente ad un quantitativo di 200 t/anno.

Prescrizioni:

1. l'utilizzo dei fanghi di depurazione potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati nella documentazione agli atti di ARPAE SAC, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale;
2. qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
3. va aggiornato annualmente il piano di distribuzione per le variazioni culturali, per le modifiche alla lista dei terreni disponibili (es. frazionamenti, scadenza dei contratti agrari, vendite, ecc.) e alla loro capacità recettiva (es. riduzione della superficie spandibile a fronte di nuove fasce di rispetto);
4. ogni piano di distribuzione aggiornato e approvato da ARPAE SAC deve essere mantenuto a disposizione degli Organi di controllo;

5. nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi, è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo;
6. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della DGR n. 2773/2004 e smi;
7. indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare: stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi;
8. dopo lo spandimento del fango, la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'Allegato 5 alla DGR n. 2773/2004 e smi);
9. i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
10. è fatto obbligo, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente ed al Comune territorialmente competente, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs n. 99/1992, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale, facendo riferimento ai terreni e alle colture dei piani di distribuzione presentati e conservati agli atti di questo Servizio ARPAE;
11. la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da ARPAE SAC. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale;
12. l'area di stoccaggio dei fanghi di depurazione dovrà essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre aree di stoccaggio di rifiuti e del digestato;
13. l'ambito di validità della notifica è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, ma comunque con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo, il titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione scritta, tramite PEC o a mezzo fax, ad ARPAE SAC e ad ARPAE Servizio Territoriale competente utilizzando l'apposito modello;
14. è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;
15. al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questo Servizio ARPAE in originale od in copia conforme all'originale stesso;
16. l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs n. 99/1992 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
17. il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE SAC, entro la fine di febbraio di ogni anno, una scheda riassuntiva, riferita all'anno solare precedente, contenente le informazioni ed i dati relativi ai quantitativi di fango impiegati, agli impianti di provenienza e alla superficie di terreno su cui sono stati utilizzati i fanghi, specificando Comune nonché Azienda Agricola interessati;
18. Sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo;

19. l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale:

- A) è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
- B) è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
- C) è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla DGR n. 1801/2005;
- D) è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
- E) è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;
- F) è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;
- G) è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 236/1988;
- H) le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti **NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI** di cui al par. VII della DGR n. 2773/2004 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;

Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2773/2004 e smi e al D.Lgs n. 99/1992, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.